

Al via la nuova normativa sul visto pesante

di Paolo Adriano Stella - Dottore commercialista

Con il D.M. 29 dicembre 1999, sono state individuate quelle componenti del reddito d'impresa che saranno oggetto di certificazione tributaria per il periodo d'imposta 1999. In tale decreto sono altresì contenuti i principi che regolano la certificazione tributaria, il cosiddetto visto pesante, nonché i soggetti ad essa abilitati.

Il 29 dicembre, il Ministro delle finanze Vincenzo Visco ha firmato il decreto ministeriale che rende operativo, dal 2000, il valore certificatorio della firma apposta dal professionista in calce alla dichiarazione dei redditi del contribuente. Si tratta della norma recante disposizione in tema di «certificazione tributaria»: contenuto del decreto è l'individuazione delle componenti positive e negative di reddito d'impresa che saranno oggetto di certificazione tributaria di cui all'art. 36, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 per il periodo d'imposta 1999.

Il decreto si compone di quattro articoli.

Il primo stabilisce che ai fini del decreto in esame, per certificatori si devono intendere i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e precisamente i revisori contabili iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni.

Con il secondo articolo si precisa che, relativamente alle dichiarazioni del periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

- a) plusvalenze;
- b) sopravvenienze attive;
- c) interessi attivi;
- d) proventi immobiliari;
- e) minusvalenze;
- f) sopravvenienze passive;
- g) accantonamenti rischi su crediti;
- h) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
- i) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Per l'effettuazione dei controlli indicati, i certificatori devono tenere conto dei principi di revisione tributaria approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del lavoro e riportati in allegato al presente intervento.

All'esito positivo dei controlli suddetti, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema predisposto dai Consigli citati.

L'elemento caratterizzante del rilascio del «visto pesante» è rappresentato dal giudizio professionale espresso dal certificatore che dovrà riguardare esclusivamente l'aspetto tributario e non quello civilistico: nella pratica la certificazione comporterà il mero accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie e sostanziali, ma non prevede l'espressione di un giudizio

Riferimenti	Argomento	Risposta			
		SI	NO	N/A	Note
Art. 54, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; art. 3, D.Lgs. n. 35/1997	6. Le plusvalenze emerse in sede di cessione o conferimento d'azienda, compreso l'eventuale avviamento, hanno concorso alla determinazione del reddito dell'impresa cedente o conferente, ovvero sono state assoggettate ad imposta sostitutiva?				
Art. 16, D.P.R. n. 917/1986	7. L'imprenditore individuale, se ha optato per la tassazione separata delle plusvalenze, possedeva l'azienda conferita da più di cinque anni?				
Art. 54, comma 4, D.P.R. n. 917/1986	8. Se è stata esercitata l'opzione per la tassazione delle plusvalenze realizzate per un massimo di cinque rate i beni o l'azienda ceduta risultava posseduta da più di tre anni?				
	9. Se l'opzione per la tassazione rateale delle plusvalenze è stata effettuata in precedenti esercizi, è stata verificata la correttezza della variazione in aumento della quota costante che concorre al reddito imponibile?				
Artt. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 358/1997	10. Nel caso di cessione o conferimento d'azienda o partecipazione di controllo, posseduta da non meno di tre anni, qualora il cedente abbia esercitato l'opzione in dichiarazione dei redditi per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 27%, detta imposta è stata corrisposta in tale sede ovvero in un massimo di cinque rate annuali senza interessi?				
Artt. 4, D.Lgs. n. 358/1997	11. In caso di plusvalenze emergenti da conferimenti d'azienda fra soggetti IRPEG, effettuati a valori fiscalmente irrilevanti, si è verificato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 358/1997?				
Art. 54, comma 4, D.P.R. n. 917/1986	12. In caso di azienda proveniente da trasferimento gratuito a familiari o <i>mortis causa</i> avvenuta successivamente al 31 dicembre 1996, l'azienda stessa è stata assunta ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa?				
Art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/1997; D.Lgs. n. 176/1999	13. Si è verificato il concorso alla formazione della base imponibile IRAP di tutte le plusvalenze emergenti dall'alienazione di beni strumentali, prescindendo dalla relativa classificazione civilistica?				